

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 19/2019 DEL 15 NOVEMBRE 2019

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE SULLE SANZIONI RELATIVE ALLE FATTURE ELETTRONICHE SCARTATE

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 aveva stabilito che "la fattura elettronica o le fatture del lotto scartate dal Sdl si considerano non emesse".

Con il principio di diritto n. 23 dell'11 novembre 2019 l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in caso di mancata emissione della fattura nei termini di legge.

Il documento precisa che tale violazione, cui va equiparata la tardività dell'adempimento, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, quindi, per ciascuna violazione:

- fra il 90% ed il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
- da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Viene inoltre precisato che gli istituti del concorso di violazioni e continuazione e del ravvedimento operoso non sono cumulabili, ma alternativi tra loro.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA IN SCADENZA AL 2 DICEMBRE 2019

Scade il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2019 (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione (LiPe) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

ACCONTI IN SCADENZA AL 2 DICEMBRE 2019: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

In prossimità della scadenza si ricorda che **lunedì 2 dicembre 2019** (il 30 novembre cade di sabato) andrà versata la seconda rata d'acconto per il 2019 relativa a:

- imposte sui redditi (IRPEF ed IRES)
- IRAP
- IVIE e IVAFE
- Cedolare secca sulle locazioni
- Contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha previsto la possibilità di una rimodulazione del secondo acconto in scadenza, versando il 50% dell'imposta dovuta per il periodo precedente e non il 60%.

Con la [Risoluzione 93/E/2019](#) del 12 novembre, l'Agenzia Entrate ha chiarito le modalità di versamento del secondo acconto, alla luce delle novità introdotte con il Decreto fiscale che ha previsto, per i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, che gli acconti Irpef, Ires e Irap possano essere corrisposti in due rate ciascuna, nella misura del 50%.

La disposizione prevede espressamente che è "fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico".

Sono interessati dalla disposizione i soggetti che:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

Tutti i soggetti sopra citati, dunque, potranno versare il secondo acconto nella misura del 50%.

La Risoluzione si concentra poi sull'ambito oggettivo, chiarendo che la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, anche:

- all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari,
- alla cedolare secca sui canoni di locazione,

- all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).

Da ultimo la risoluzione precisa che il secondo acconto può essere versato nella minor misura del 50% indipendentemente dalla data di effettivo versamento della prima rata nella misura del 40%.

Quando, invece, l'acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.

LE NUOVE REGOLE DEL REGIME FORFETTARIO

Il Ddl di Bilancio 2020 ha modificato, nell'attuale formulazione, non ancora definitiva, il regime forfettario agevolato, che già negli anni precedenti ha subito non poche modifiche.

È l'articolo 88 del DDL quello dedicato al regime forfettario e abolisce la flat tax al 20% per i redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro. Questa stretta non è una novità ed era già stata ampiamente annunciata dal governo.

In merito all'accesso al regime forfettario vengono inseriti due requisiti:

- non aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 65.000 euro ragguagliato ad anno (così come è ora)
- non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc. Questo "nuovo" requisito in realtà era già presente, ma con il limite di 5.000 euro, nella primissima versione del regime forfettario.

È prevista anche l'impossibilità di accesso o permanenza nel regime per "i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (...) eccedenti l'importo di 30.000 euro."

La finalità dell'inserimento di questa causa ostativa è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilate nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate. Atteso il riferimento normativo ai redditi di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, non rilevano gli utili attribuiti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), TUIR, i redditi di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), e i redditi percepiti a seguito della cessione di diritti d'autore. Si ritiene che la verifica della soglia citata debba valere anche in ipotesi di avvio dell'attività in regime forfettario nel corso dell'anno.

La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Se tale previsione venisse confermata in sede di approvazione definitiva, si tratta di un vincolo che potenzialmente potrebbe impattare su un grande numero di "neo forfetari", ovvero quei contribuenti che hanno aperto partita IVA in regime forfettario nel 2019 poiché in precedenza non potevano accedere al regime agevolato non tanto per questioni di fatturato, quanto per la compresenza di redditi di lavoro dipendente o pensione (tale vincolo era infatti presente nelle formulazioni precedenti della norma ed era poi stato eliminato).

Infine è stato previsto che il termine per l'accertamento è ridotto di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

NUOVE MODALITÀ PER ACCEDERE ALLA CENTRALE RISCHI

Per accedere ai dati sulla Centrale Rischi, la Banca d'Italia ha messo a disposizione [una nuova modalità online](#): è possibile accedere con SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o CNS (Carta nazionale dei servizi).

Con la nuova modalità si accede a uno spazio personale dove compilare e inoltrare la richiesta dati, effettuare la consultazione e scaricare le risposte.

È sempre possibile continuare a richiedere i dati nelle precedenti modalità (PEC, fax, posta ordinaria oppure direttamente a mano) allegando un documento di identità valido.

INNOVATION MANAGER: LE DOMANDE PER RICHIEDERE IL VOUCHER

Dal 7 novembre 2019, imprese e reti d'impresa possono avviare la compilazione della domanda per richiedere il Voucher per l'Innovation manager, la misura che ha l'obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d'impresa presenti su tutto il territorio nazionale.

La domanda può essere compilata entro le ore 17.00 del 26 novembre 2019.

La domanda potrà poi essere inviata a partire dalle ore 10.00 del giorno 3 dicembre 2019.

Le risorse, pari a 50 milioni di euro, sono state stanziare dalla legge di bilancio 2019 per le annualità 2019 e 2020.

Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del Voucher sono illustrate nel link del MISE <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione>

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: LE REGOLE PER CONSUMATORI E COMMERCianti

Con il Provvedimento del 31 ottobre 2019 l'Agenzia Entrate ha definito le regole tecniche per l'invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alle estrazioni della "lotteria degli scontrini".

Dal 1° gennaio 2020, infatti, gli operatori dovranno trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali tramite i nuovi registratori telematici od utilizzare la procedura web delle Entrate.

Il provvedimento, in particolare, fornisce istruzioni circa la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria (Legge n. 232/2016). Sono esclusi, fino al 30 giugno 2020, i soggetti già tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie.

Nel momento in cui viene effettuata l'operazione i registratori telematici e la procedura web, entrambi configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini, permetteranno di acquisire il "codice lotteria" del cliente, ossia un codice identificativo univoco che il consumatore dovrà richiedere sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per partecipare all'estrazione i consumatori, al momento dell'acquisto dovranno comunicare il proprio "codice lotteria" all'esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici (che i commercianti dovranno aver adattato, entro il 31 dicembre 2019, per

consentire la trasmissione dei dati per la lotteria) genereranno il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all'Agenzia Entrate.

OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: COME RIMEDIARE

L'Agenzia Entrate, con il Provvedimento n. 736758, ha fornito chiarimenti in merito a come procedere per l'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" per il primo o secondo trimestre del 2019, anche se in presenza di fatture elettroniche emesse o operazioni transfrontaliere comunicate.

L'Agenzia Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei contribuenti.

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili da parte del contribuente all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA".

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall'Agenzia Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

ACCORDO TRANSATTIVO A REGISTRO FISSO SOLO SE NON PREVEDE PAGAMENTI

La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29382, depositata il 13 novembre 2019 ha ribadito che, ai sensi dell'art. 29 del DPR 131/86, la tassazione degli accordi transattivi, ai fini dell'imposta di registro, muta a seconda del contenuto dell'atto e solo se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.

In sintesi, l'accordo transattivo:

- se comporta un trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali, sconta l'imposta di registro prevista per i trasferimenti che realizza;
- se non comporta un trasferimento della proprietà o costituzione di diritti reali, ma prevede obblighi di pagamento, sconta l'imposta di registro del 3% (ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), senza tener conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione;
- se, nell'ipotesi residuale (che non comporti né il trasferimento della proprietà o costituzione di diritti reali, né obblighi di pagamento) sconta l'imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

Ricordiamo che l'accordo transattivo è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso. Se redatto per scrittura privata non autenticata e contenete solo disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA, la registrazione sarà obbligatoria solo in caso d'uso (art. 5 del DPR 131/86).

AMPLIATI I DATI OMI DISPONIBILI CON IL SERVIZIO "PERIMETRI DI ZONA"

È disponibile nell'area autenticata di Fisconline ed Entratel, la nuova funzionalità "Perimetri di zona" che consente agli utenti, di effettuare il [download](#) dei perimetri delle zone Omi, in formato kml, per ambiti territoriali e semestri di interesse.

Il servizio è un'estensione di "Forniture Omi-Quotazioni immobiliari", la banca dati che consente di richiedere gratuitamente le quotazioni (del mercato immobiliare, rilevate semestralmente e disponibili per l'intero territorio nazionale, per una specifica area territoriale, per una regione, una provincia o un comune).

Il nuovo servizio "Perimetri di zona" consente di richiedere, sempre gratuitamente, per l'intero territorio nazionale, per una singola provincia o per un comune e per il semestre di interesse, i perimetri (file in formato kml) delle zone Omi in cui sono suddivisi i territori comunali.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 19/2019 DEL 15 NOVEMBRE 2019

CONTRATTO DI PROSSIMITÀ

Con la sentenza n. 19660 del 22 luglio 2019, i giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la decisione dei giudici di merito, con la quale avevano affermato che nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo non può essere condannata un'azienda, datrice di lavoro, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, espressamente esclusa da un accordo collettivo di prossimità stipulato con le rappresentanze sindacali in tempi precedenti.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione l'accordo derogatorio non è in contrasto con i principi dettati nella Carta Costituzionale, né viola i vincoli derivanti da normative comunitarie e da convenzioni internazionali sul lavoro, in quanto la deroga veniva prevista, in sede collettiva, nel contesto di un bilanciamento di opposti interessi e con la finalità di ridurre l'impatto della situazione di esubero.

L'esercizio della facoltà di recesso con effetto immediato dal rapporto di lavoro determina l'insorgere dell'unico obbligo in capo alla parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso; tale obbligazione pecuniaria può, però, costituire oggetto di accordo e di rinuncia ed è, pertanto suscettibile di essere oggetto di accordo tra le parti sociali chiamate, nel contesto di una crisi aziendale, a mediare per assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa e la conservazione dei livelli di occupazione ai sensi dell'art. 8 del DL 138/2011.

Il lavoratore, con il ricorso giudiziale, aveva sostenuto che il licenziamento sarebbe stato irrogato senza il rispetto dei termini di preavviso, previsti dal contratto collettivo nazionale applicato dall'azienda. La Suprema Corte ha evidenziato come la disposizione prevista dall'articolo 8 del DL 138/2011, "contratto di prossimità", fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, può operare

anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2, del medesimo articolo 8, ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e, pertanto, anche sulle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

Nel caso prospettato dalla Corte, l'azienda e le rappresentanze sindacali, nel sottoscrivere l'accordo di prossimità con il quale erano state disciplinate le modalità di accesso all'esodo volontario cui sarebbe poi seguita la procedura di licenziamento collettivo, hanno stabilito esplicitamente che l'azienda non avrebbe riconosciuto "alcun trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso". Pertanto, i giudici hanno ritenuto sussistere le condizioni per derogare ed incidere sulle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro. La deroga, infatti, era stata introdotta proprio per far fronte a una ben nota situazione di crisi aziendale ed occupazionale.

Il punto sul quale la Corte di Cassazione si è soffermata, dando una interpretazione positiva, è che l'accordo derogatorio non si poneva in contrasto con i principi della Costituzione né violava vincoli derivanti da normative comunitarie e da convenzioni internazionali sul lavoro. Ciò in quanto la deroga veniva prevista, in sede collettiva, nel contesto di un bilanciamento di opposti interessi e con la finalità di ridurre l'impatto della situazione di esubero.

L'esercizio della facoltà di recedere con effetto immediato determina l'obbligo per la parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, obbligazione pecuniaria che può costituire, secondo i giudici, oggetto di accordo e di rinuncia ed è pertanto suscettibile di essere oggetto di accordo tra le parti sociali chiamate, nel contesto di una crisi aziendale, a mediare per assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa e la conservazione dei livelli di occupazione.

In definitiva la clausola prevista dall'accordo di prossimità, si mantiene in quella prospettiva di maggior tutela dei lavoratori al fine di assicurare un minor costo sociale dell'operazione e di salvaguardare la prosecuzione dell'attività d'impresa e la relativa occupazione secondo le finalità cui è diretta la stessa legge n. 223/1991.

Detta indicazione rientra tra quelle previste al primo comma dell'articolo 8, quale finalità che l'accordo intende raggiungere con la stipulazione. Oltre alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, le altre finalità previste sono la maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l'adozione di partecipazione dei lavoratori, l'emersione del lavoro irregolare, l'incremento di produttività e di salario, gli investimenti e l'avvio di nuove attività.

Per il raggiungimento di uno o più di questi scopi, le parti possono derogare le disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale che trattano le seguenti, tassative, materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione aziendale; impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie, mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, contratti a termine, part-time, lavoro intermittente, regime di solidarietà negli appalti, ricorso alla somministrazione di lavoro, disciplina dell'orario di lavoro, modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro comprese le collaborazioni coordinate e continuative e le partite Iva, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro, conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro ad eccezione del licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

L'articolo 8, ha infine previsto un limite alla deroga e cioè il rispetto della Costituzione ed il rispetto dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Il mancato rispetto di tali vincoli invalida l'accordo di prossimità e rende nullo il suo contenuto.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
Commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*